



CODICE PENALE

Art. 141 c.p.

Esecuzione delle pene detentive. Stabilimenti speciali

Le pene detentive per delitti si scontano in stabilimenti speciali, per ciascuna delle seguenti categorie di condannati:

1° delinquenti abituali o professionali o per tendenza;

2° condannati a pena diminuita per infermità' psichica, o per sordomutismo, o per cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti; ubriachi abituali e persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti.

I condannati indicati nel numero 2° sono sottoposti, qualora occorra, anche a un regime di cura.

Se concorrono in uno stesso condannato condizioni personali diverse, il giudice stabilisce in quale degli stabilimenti speciali debba scontarsi la pena. La decisione può essere modificata durante l'esecuzione della pena.

La pena dell'arresto si sconta, dalle suindicate categorie di condannati e dai contravventori abituali o professionali, in sezioni speciali degli stabilimenti destinati alla esecuzione della pena predetta.

Le donne scontano la pena detentiva in stabilimenti distinti da quelli destinati agli uomini.

Versione in vigore dal 26 ottobre 1930 secondo Normattiva, non più in vigore dal 24 agosto 1975 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice penale
Estremi	Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398
Libro	Primo — Dei reati in generale
Titolo	Quinto — Della non punibilità per particolare tenuità del fatto. della modificazione, applicazione ed esecuzione della pena
Capo	II — Della esecuzione della pena

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/codice-penale/art-141-esecuzione-delle-pene-detentive-stabilimenti-speciali/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it